



# CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "RISORSE FINANZIARIE"

Servizio Tributi ed Entrate

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Aliquote IMU e Maggiorazione IMU 2021 - Mantenimento della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08%**

### Relazione istruttoria/illustrativa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 per l'anno 2020 e approvazione espressa della maggiorazione IMU ex comma 755 art. 1 della stessa L. 160/2019 in sostituzione della precedente maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013", sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote IMU ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 160/2019, di istituzione del nuovo tributo.

In particolare, con la citata delibera, in applicazione di quanto previsto dai commi 741 e ss. dell'art. 1, L. 160/2019, è stato disposto:

- l'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo;
- l'imposta non si applica alle assimilate alle abitazioni principali, di seguito indicate:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;



IL V. SEGRETARIO GENERALE

- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - la detrazione di € 200 si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%;
  - la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; che in tal caso il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione, nonché che il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
  - è considerata abitazione principale, e dunque è esente dal tributo, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Con la citata Delibera n. 94/2020, sono state deliberate le seguenti aliquote:

- a) aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, così come definiti dall'art. 1, co. 741, lett. b) e c) della L. 160/2019;
- b) aliquota dell'1,06% per i fabbricati di categoria D, ai sensi dell'art. 1, co. 753 della L. 160/2019, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato;
- c) aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ai sensi dell'art. 1, comma 750 della L. 160/2019;
- d) aliquota dello 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019;



IL V. SEGRETARIO GENERALE

- e) aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per tutti gli "altri fabbricati" diversi da quelli indicati nei punti precedenti, pari all'aliquota base dell'1,06 per cento maggiorata dello 0,08 per cento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 754 e 755 della L. 160/2019.

**Preso atto** che il comma 48, art. 1, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stabilito la riduzione del 50% dell'IMU, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e che il successivo comma 49, art. 1, L. 178/2020, ha previsto il ristoro ai Comuni della minore entrata determinata dal citato comma 48, mediante un apposito stanziamento in un Fondo la cui ripartizione avverrà con Decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**Ritenuto** necessario, al fine di evitare riduzioni del gettito tributario non compatibili con le esigenze di bilancio, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, confermare per l'anno 2021 le medesime aliquote IMU già deliberate per l'anno 2020, avvalendosi anche della possibilità di mantenere la maggiorazione IMU dello 0,08% (ovvero 0,8/1000) a carico delle unità immobiliari già assoggettate a tale prelievo.

**Ritenuto** opportuno, in considerazione dell'unicità della manovra fiscale, adottare un unico atto deliberativo concernente le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) e la maggiorazione IMU di cui comma 755, art. 1, della L. 160/2018;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

**Richiamati:**

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**



IL V. SEGRETARIO GENERALE

- i commi 738 e e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- visti i commi 48 e 49 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di IMU;
- il D.Lgs. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.1.2021, pubblicato in GU del 18.1.2021, cha ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

### **DELIBERAZIONE**


1. di Approvare per l'anno 2021 le stesse aliquote già deliberate per l'anno 2020, come di seguito indicate:
  - aliquota dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze;
  - aliquota dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - aliquota dello 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
  - aliquota dell'1,06 per cento per gli immobili categoria D, con riserva a favore dello stato della parte corrispondente allo 0,76 per cento;
  - aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e gli "altri fabbricati" (vale a dire fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati del gruppo catastale D, dai fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali) corrispondente all'aliquota di base pari all'1,06%, prevista dal comma 754 dell'art. 1, della L. 160/2019, maggiorata dell'aliquota dello 0,80 già prevista come maggiorazione TASI, secondo quanto disposto dal comma 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;
2. di approvare il mantenimento della maggiorazione IMU di cui all'art. 1, co. 755, L. 160/2019, nella misura dello 0,08%, da applicare alle fattispecie degli "altri fabbricati" e delle "aree fabbricabili"
3. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e della maggiorazione IMU, come stabilite dalla presente deliberazione, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di cui all'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. di trasmettere telematicamente entro il termine del 14 ottobre p.v. la delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito Ministeriale, quale condizione di validità ed efficacia della stessa, applicandosi, in caso contrario, l'analogo atto adottato per l'anno precedente;

Potenza, ... febbraio 2021

IL DIRIGENTE  
DOTT. VITO DI LASCIO



L'ASSESSORE  
AVV. GIUSEPPE GIUZIO



IL V. SEGRETARIO GENERALE




**Oggetto: Aliquote IMU e Maggiorazione IMU 2021 - Mantenimento della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08%**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE**

Potenza, 15 febbraio 2021

Il Dirigente  
Dott. Vito Di Lascio



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE**

Potenza, 15 febbraio 2021

Il Dirigente  
Dott. Vito Di Lascio



IL V. SEGRETARIO GENERALE

